

N 178/2013 V.G.

IL TRIBUNALE DI PIACENZA

riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg. Magistrati.

dott.ssa Gabriella Schiaffino Presidente rel.est.

dott. Antonino Fazio Giudice

dott.ssa Paola Bailo G.o.t.

a scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti ;

OSSERVA

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2275 e ss c.c. Do. E. e Do. A., nella loro rispettiva qualità di soci accomandanti della Ar. 2003 I. s.a.s. di M. D. L. ., corrente in Milano, dopo aver premesso di essere portatori, ognuno di loro, di una quota di capitale sociale pari ad euro 1.000,00, esponevano che, in data 19 novembre 2012, era improvvisamente deceduta la socia M. D. L., unica accomandataria della società.

Poiché i ricorrenti non intendevano procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, ai sensi della previsione di cui all'art 2323 comma secondo c.c., ed, inoltre, non intendevano proseguire in altra forma societaria nell'attività, chiedevano che venisse nominato un liquidatore.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso nei termini così articolati non possa trovare accoglimento non sussistendone i presupposti di legge.

Nel caso di specie, come rappresentato dai ricorrenti e come documentato in atti, a far tempo dalla data del novembre 2012 la società in accomandita semplice della quale entrambi sono accomandanti, si è venuta a trovare nell'ipotesi tipica,

prevista dal codice, caratterizzata dal venir meno della compresenza delle due categorie di soci, essendo deceduto l'unico socio accomandatario.

Con riguardo, quindi, alla previsione di cui al primo comma dell'art 2323 c.c. si osserva come essa disciplini una fattispecie ulteriore di causa di scioglimento di diritto della s.a.s., rispetto alla previsione dell'art 2272 n 4 c.c., richiamato dall'art 2308 c.c. , costituita dall'ipotesi del venir meno della presenza sia della categoria degli accomandanti come di quella degli accomandatari *“semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno”*.

Ai sensi della previsione di cui all'art 2323 comma 2 c.c. *“se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente , gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione .L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario”*. Ratio della norma, come più volte precisato dalla giurisprudenza formatasi sul punto, è quella di garantire per la durata di sei mesi dal venir meno del socio accomandatario, la vita sociale della s.a.s. al fine di consentirne la prosecuzione nella stessa forma precedente, dal momento che, solo al termine di detto periodo , opererà di diritto la causa di scioglimento costituita, appunto, dalla perdurante mancanza di pluralità dei soci, rilevando il mero dato del venir meno del singolo socio solo nell'ambito del singolo rapporto sociale.

E', poi, pacifico che, nel periodo indicato, l'amministratore provvisorio avrà poteri limitati e rappresenterà la società nei rapporti con i terzi, non potendo, invero, il singolo accomandante, anche qualora si ingerisca nella gestione sociale, mai assumere la rappresentanza della società ma solo la conseguente responsabilità illimitata connessa alla gestione (in termini Cass. sez. VI, 7 luglio 2011, 15067; Cass. sez. I, 11 ottobre 2006, 21803;)

Una volta chiarito come nella società di persone lo scioglimento della società, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, non costituisca un evento con effetti immediati ma sia il risultato di una fattispecie a formazione progressiva ,con distinte fasi, dal momento che esso *“costituisce un momento successivo ed eventuale rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei*

mesi della mancanza della pluralità dei medesimi “ (Cass.sez.I, 26 giugno 2000,8670;Cass.sez.II, 19 aprile 2001, 5809;Cass.sez.I, 11 aprile 1995, 4169;) ne conseguono importanti implicazioni.

Prima del decorso di tale termine, che non integra una condizione risolutiva ma una condizione imprescindibile perché operi lo scioglimento per tale causa allo scadere dei sei mesi, i soci superstiti non potranno invocare la già intervenuta operatività di essa, avvalendosi di una sorta di anticipazione degli effetti previsti per legge, tanto meno, in assenza di clausole nell’atto costitutivo sul punto, ma, nell’ipotesi di accomandita semplice, sono tenuti necessariamente a nominare per lo stesso periodo un amministratore provvisorio anche estraneo alla stessa, al fine di garantirne in tale veste la rappresentanza legale e l’operatività ordinaria della compagine sociale.

Ed, invero, se così non fosse ,ammettendosi, in ipotesi, che i soci superstiti possano, rinunciando per così dire, ad avvalersi di tale periodo intermedio, optare per lo scioglimento immediato della società di persone si verificherebbe la conseguenza che, in realtà, essi farebbero valere quale causa di scioglimento della stessa, non già la fattispecie a formazione progressiva di cui al n 4 dell’art 2272 c.c. ma quella, differente , disciplinata dal n 3, caratterizzata da presupposti del tutto distinti, richiedendo essa l’unanimità dei consensi di tutti i titolari delle quote sociali delle rispettive categorie

Se, dunque, in presenza di mancanza della pluralità dei soci lo scioglimento di diritto può operare solo decorso il termine di sei mesi dal verificarsi della stessa , occorre rilevare come, nella fattispecie in esame, i sei mesi indicati non siano ancora trascorsi, essendo intervenuto il decesso dell’unico socio accomandatario a novembre del 2012 con la conseguenza che, allo stato, non sussistono le condizioni perché possa operare.

Oltre a ciò si impongono ulteriori brevi valutazioni con specifico riguardo anche alla la previsione di cui all’art 2275 c.c. invocata dai ricorrenti.

Come è noto l’ipotesi di nomina giudiziale del liquidatore è fattispecie del tutto eccezionale non applicabile in via analogica ed, inoltre, residuale, mirando a superare una situazione di inerzia della vita sociale, di per sé pregiudizievole, qualora i

soci non provvedano, non avendo raggiunto alcun accordo, sulla scelta del liquidatore, vertendosi nell'ambito di una attività di supplenza e di tutela (in termini Cass.sez.I, 8 gennaio 2003, 61; Tribunale Potenza, 14 novembre 1997, in Giur.merito 1998, 418;).

Nel caso di specie è sufficiente rilevare come entrambi i soci superstiti siano pienamente d'accordo, non solo in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento della società per mancanza della pluralità dei soci, ma anche in ordine alla comune volontà di nomina di un liquidatore, che provveda agli adempimenti di conseguenza, non volendolo fare loro personalmente, perché ne consegua che, una volta maturato il termine per l'operatività della causa di scioglimento della società da loro indicata, gli stessi soci superstiti dovranno di comune accordo, provvedere a tale incombenza senza necessità di interventi suppletivi da parte del Tribunale.

All'esito delle valutazioni esposte si impone, pertanto, conclusivamente, il rigetto del ricorso nei termini articolati.

IL CASO .it
P.Q.M.

Il Tribunale

visti gli artt 2275 e ss c.c.

RIGETTA

il ricorso proposto da DO. E. e da DO. A.;

Si comunichi,

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013

Il Presidente rel.est.

dott.ssa Gabriella Schiaffino